CDXXXV SEDUTA

VENERDÌ 6 LUGLIO 1956

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Commissioni parlamentari:

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 17627

Congedi 17626

Disegni di legge:

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 17626

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 17627

Per la discussione del d. d. l. n. 1463:

PRESIDENTE 17650
BARACCO 17650, 17651
CESCHI 17650, 17651
LUSSU 17650, 17651

« Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri » (*Così modificato*: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ») **(1528)** (Discussione ed approvazione con modificazioni):

BERTONE 17631, 17638
DE LUCA Carlo 17634, 17642
LUSSU 17642
MARIOTTI 17639, 17646
MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero* . . . . . 17634 e *passim*
PESENTI 17628
TARTUFOLI, *relatore* . 17633, 17640, 17641, 17646

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 » **(1439)** (Rinvio della discussione):

BOGGIANO PICO . . . . . *Pag.* 17642
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17642

« Accettazione da parte dell'Italia dello statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato » **(1441)** (Approvazione):

BOGGIANO PICO, *f. f. relatore* 17643
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17643

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » **(1499)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

BOGGIANO PICO, *f. f. relatore* 17643
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17643

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa » **(1500)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17644
MARTINI, *relatore* 17644

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

« Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali: Accordo tra il Governo di Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca su servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949 » **(349-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

CARBONI, *relatore* 17645
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17645

« Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » **(961)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 17648
BRACCESI, *relatore* 17649
MARIOTTI 17647, 17648
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 17649
SPEZZANO 17649

Interrogazioni:

Annunzio 17651

Relazioni:

Presentazione 17626

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 17646

La seduta è aperta alle ore 10,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 luglio, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Amadeo per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Spezzano e Agostino hanno presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1951, n. 333 e successive integrazioni » (1547).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra i combattenti decorati al valor militare » (1572), previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione alla ditta Iesi di un tratto di suolo in Treviso di metri quadrati 935, appartenente al Patrimonio dello Stato, in permuta di due suoli, siti in Treviso, località San Lazzaro in Ghirarda, della complessiva estensione di metri quadrati 1054, di proprietà della ditta Iesi » (1565);

« Vendita a trattativa privata, all'Istituto ortopedico Rizzoli, del complesso immobiliare in Bologna costituito dalla ex palazzina Comando del 6° Centro automobilistico e da quattro padiglioni con attigue aree scoperte » (1566);

« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana » (1575);

« Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579), di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni, previo parere della 3ª e della 9ª Commissione »;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Contributo straordinario e contributo annuale per la sistemazione e per il funzionamento di due pensionati universitari in Roma, dipendenti dall'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia » (1557), di iniziativa dei senatori Ciasca ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Estensione al liceo linguistico femminile " Santa Caterina da Siena " di Venezia e al liceo linguistico " Orsoline del Sacro Cuore " di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (1564), di iniziativa dei deputati Gatto ed altri;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1562), di iniziativa dei deputati Gaspari ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (1563), previo parere della 5ª Commissione;

« Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 » (1574), previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio » (1577), previo parere della 5ª Commissione.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) il seguente disegno di legge:

« Istituzione del Monopolio di vendita dei fiammiferi » (1578), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, previo parere della 9ª Commissione.

Variazioni nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo comunista, il Presidente del Senato ha chiamato il senatore Sereni a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, in sostituzione del senatore Negarville.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri » (1528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che all'inizio, quando ho sentito parlare di nuove norme che regolavano il commercio valutario, ho avuto un momento di preoccupazione, perchè è da parecchio tempo che si susseguono nel nostro Paese dei provvedimenti non tanto tendenti a liberalizzare, come si suol dire, quanto a rendere possibili grandi evasioni fiscali attraverso l'esportazione di capitali. Ma da una attenta lettura del provvedimento che stiamo per convertire in legge ho potuto constatare, dopo aver chiesto anche accurate informazioni, che nella sostanza vi sono poche modifiche anche se importanti al regolamento in vigore in materia di cambi. Vi è una semplificazione ed un coordinamento per i quali noi siamo d'accordo. La novità consiste in un commercio se non completamente libero, comunque affidato alle banche, quindi decentralizzato, e quasi libero, di biglietti di banca. Questa novità può essere salutata anche con piacere, purchè naturalmente questo commercio avvenga tramite le banche, ossia non sia permesso, come del resto è stabilito per legge, il commercio tra privati, e purchè con maggiore vigore si eserciti il controllo sostanziale sulla origine delle obbligazioni da cui nascono trasferimenti valutari. Tutte le leggi valutarie cioè presuppongono la base su cui si svolge il commercio valutario, cioè la domanda ed offerta di moneta che nasce dalle transazioni commerciali e la domanda e l'offerta che nasce dal movimento dei capitali; sono questi movimenti sostanziali che devono essere sottoposti a controllo. Una certa libertà nel commercio dei biglietti di banca può anche essere accettata se veramente è mantenuta entro i limiti che formano lo scopo dell'articolo 3. Con questa disposizione si viene a creare un mercato diverso e nuovo della lira quindi in sostanza una lira turistica e finanziaria con diversa quotazione dalla lira commerciale. Questo mercato dovrebbe accogliere l'afflusso del turismo col quale si venga a costituire una specie di fondo di compensazione per le uscite previste dall'articolo 10. Forse vado più in là, con questa interpretazione, di quelli che sono gli obiettivi palesi del nuovo sistema, ma credo che questo divenga lo scopo dell'articolo 3, cioè permettere la creazione di una specie di fondo di compensazione sul quale si compiano certi pagamenti che sono previsti all'articolo 10. Si crea così una lira turistica e finanziaria con un mercato particolare di biglietti.

In questo sistema però vi è un punto grave ed oscuro, sul quale il Ministro deve dare chiarimenti, perchè dalla dizione del decreto-legge si può pensare ad una modificazione sostanziale del regime esistente e a gravi pericoli. Nel decreto-legge si prevede anche l'esportazione autorizzata di capitali con l'acquisto di titoli esteri o di titoli italiani esportabili da parte di stranieri. Ora il punto che veramente preoccupa in questa nuova regolamentazione concerne proprio la possibilità di una legalizzazione dell'evasione di capitali e di una modifica della legge che regola l'investimento di capitali esteri.

Gravissima è la dizione del comma *c*) dell'articolo 10 che autorizza a cedere biglietti « in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 ». Che significa quest'ultima frase? Si tratta di una modificazione sostanziale della legge sull'investimento dei capitali esteri o si vuole indicare solo un diverso modo di pagamento? Il Ministro deve dare chiarimenti altrimenti questa ultima frase deve essere soppressa.

Si dice che occorre sempre l'autorizzazione da parte del tesoro per l'acquisto di titoli esteri, o anche, da parte di stranieri, di titoli italiani.

Ma con quali garanzie? L'articolo 13 è quanto mai generico e grave è il comma *b*).

I giornali finanziari (« 24 Ore » in modo particolare) osservano che, se anche occorre una autorizzazione, l'esportazione di titoli italiani acquistati da stranieri è liberamente consentita, purchè in precedenza ne sia stata autorizzata l'immissione in deposito presso la Banca d'Italia o le banche agenti. Il controllo verrebbe a rappresentare una pura formalità, perchè in sostanza mai sarà negata l'autorizzazione, e quindi sarà permessa nel modo più ampio, l'esportazione di capitali. Ora, il movimento valutario si attua appunto e per esi-

genze della bilancia commerciale e per esigenze di spostamento di capitali. Per quanto riguarda la bilancia commerciale è chiaro che, se nulla è innovato nel campo del regolamento del commercio con l'estero, l'aspetto formale valutario non dovrebbe del pari avere mutamenti. Però c'è un fatto: è noto che l'esportazione di capitali si verifica attraverso i fenomeni di sotto e di sopra fatturazioni, noti da parecchio tempo, e che hanno dato luogo anche a scandali e avevano dato luogo anche all'obbligo del deposito di una percentuale (ridotta l'anno scorso dal 25 al 10 per cento) della somma che doveva servire per aperture di credito. Quali controlli vi sono in questo campo? Si tratta è vero di un fenomeno che può sembrar esulare dall'aspetto formale del regolamento valutario, ma che dovrebbe comunque interessare il Ministro del commercio con l'estero, perchè dalla sostanza nasce il movimento valutario e per stroncare una esportazione di capitali attraverso questi sistemi illeciti, se non nella forma, nella sostanza. Si dirà che il controllo delle fatture non è facile; esso però investe molte amministrazioni anche per l'applicazione dei dazi doganali, dell'I G E., ecc., e credo pertanto che l'amministrazione debba dedicare una particolare attenzione al fenomeno.

Più grave è l'esportazione di capitali che si verifica attraverso il mercato finanziario e che non trova validi argini nelle regolamentazioni in vigore. L'articolo 10 nella lettera *c*) in particolare, della quale ho accennato, ma anche nella lettera *d*), riduce ancora gli argini sostanziali. Anche se si trattasse di una impressione sbagliata e attendo le dichiarazioni del Ministro. Osservo che le nuove norme, volendo appunto coordinare e concentrare, hanno la caratteristica di essere molto ampie e generiche, e quindi di dare indirettamente grandi poteri all'amministrazione. Questo si può desumere dalla lettura degli articoli. L'articolo 2, ad esempio, stabilisce tra l'altro che « ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione, nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali ». Tali autorizzazioni non sono intese per singole persone, ma genericamente. Quando, ad esempio, si dicesse che l'importazione è a dogana, è chiaro che non ci sarebbe più bisogno di autorizzazione ministeriale. Quindi mi pare sarebbe bene chiarire i limiti dei poteri. Quando si tratta di autorizzazioni ministeriali così generiche, esse possono aprire qualsiasi possibilità. Così per i commi successivi e in particolare il comma 3°: i residenti che siano creditori o debitori, a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Quali sono questi limiti? Sono variabili, ma chi li stabilisce?

Sono norme molto vaghe alle quali si può anche non essere contrari, se esse vogliono significare che queste varie autorizzazioni ministeriali debbono domani essere sottoposte, quando si tratta di autorizzazioni di carattere generale, al giudizio del Parlamento e debbono cioè essere stabilite mediante leggi, ma alle quali non si può consentire se vogliono indicare che esse nelle loro variazioni rientrano nella facoltà puramente amministrativa dei Ministeri.

Il principio preoccupa anche per la norma dell'articolo 3, alla quale pur siamo favorevoli. Il fatto che i residenti possano compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia, può prestarsi, per la sua ampia dizione a permettere esportazioni di capitali.

Nel passato, quando le restrizioni erano molto rigorose, proprio per questo motivo erano vietate quelle che si chiamavano le compensazioni personali.

Sono d'accordo che la situazione è molto diversa oggi e non sarà questa una grande fonte di evasione ma occorre tenere gli occhi aperti. Invece sono più gravi le possibilità di evasioni che nascono, anche in base ai decreti che poi sono stati pubblicati, dal commercio dei titoli, con l'acquisto da parte di stranieri dei titoli italiani, e di titoli esteri da parte di cittadini.

Io parlo di evasione di capitali più che di emigrazione, perchè credo che questa abbia origini fiscali più che economiche.

Ho l'impressione che oggi, con la crisi che si è determinata nel mondo capitalistico, specialmente europeo, crisi dell'Algeria, del Marocco, il mercato italiano per investimento di capitali sia abbastanza buono per i capitalisti stranieri e abbia, specie nel campo monopolistico, alti e sicuri profitti. Non è buono probabilmente per gli americani, ma per gli svizzeri, francesi, belgi, credo sia un mercato che dia abbastanza elevati profitti ed una certa tranquillità. Ed allora perchè molti capitali italiani tendono ad emigrare? È vero che ci sono paesi dell'America latina nei quali l'emigrazione dei capitali italiani può avere degli obiettivi di carattere economico, cioè un maggior saggio del profitto, un maggior guadagno, e l'esportazione dei capitali è una delle caratteristiche dell'imperialismo, in quanto assicura la conquista di mercati.

Però senza dubbio specie per i gruppi monopolistici che sono quelli che emigrano e fanno più facilmente emigrare capitali italiani a loro collegati, il motivo che li spinge alla emigrazione di capitali, specialmente nella vicina Svizzera, è di altra natura, è prevalentemente di natura fiscale. È per sfuggire alla complementare per sfuggire alla nominatività, è per sfuggire all'articolo 17, per creare un mercato di contrattazione in Svizzera invece che crearlo in Italia. Questi titoli rientrano poi come titoli di un organismo bancario svizzero o di altra nazione, in modo che non vengono denunciati da cittadini italiani, pagano le imposte reali e non personali, sfuggono anche alla nominatività e infine godono dei vantaggi concessi ai capitali stranieri. E qui ritorna la grave e pericolosa dizione dell'articolo 10, comma *c*). Ora si dirà che le norme valutarie non c'entrano con questo processo perchè vengono solo a rappresentare l'aspetto formale del fenomeno, ed io posso essere d'accordo in questo senso; però quando si legge l'articolo 10, si può legittimamente pensare che si voglia transitoriamente introdurre una modificazione sostanziale e quando con una formula così generica si ammette la possibilità che le banche tengano in deposito dei titoli e accettino il trasferimento di questi titoli, cioè che banche svizzere, per esempio, acquistino titoli italiani e li tengano anche in deposito, si apre anche la possibilità di avallare formalmente e di stimolare la esistente evasione del capitale che è il sintomo grave oltre che immorale dell'azione di quei gruppi capitalistici i quali non sono mai patrioti quando si tratta di pagare di tasca loro, non vogliono pagare le imposte e contribuire allo sviluppo economico della Nazione, e nello stesso tempo pretendono che i lavoratori compiano altri sacrifici e chiedono addirittura l'abolizione della scala mobile.

Pertanto io credo che di questa legge, che conferisce poteri così ampi alle autorità amministrative, occorra valersi con cautela, intelligenza e soprattutto quando si tratta di portare modifiche sostanziali e si stabiliscano norme di carattere generale, occorra, anche in base all'articolo 23, sentire il Parlamento, presentare disegni di legge; solo così si può attuare una politica economica corrispondente agli interessi del Paese. È importante inoltre che nell'amministrazione si attui un coordinamento fra l'aspetto valutario e l'aspetto economico-finanziario delle transazioni da cui nascono movimenti di valuta.

In tal modo si renderà possibile al Ministero delle finanze competente scovare gli evasori: infatti se certi titoli sono trattati, o depositati, è chiaro che non ci sarà soltanto un compratore ma anche un venditore. Se certi titoli rientrano dalla Svizzera, vuol dire che sono usciti in qualche modo: si cerchi il canale di uscita, per colpire l'evasore fiscale.

Fatte queste considerazioni, di carattere generale che meglio possono essere precisate nella discussione si può non contrastare la creazione di un fondo di stabilizzazione, monetario, che porti a due mercati, uno della lira commerciale, e un mercato della lira turistica e finanziaria, e che questo secondo mercato sia più aperto e più libero. Se ben attuata questa politica può comportare dei vantaggi per il nostro Paese, togliendo nello stesso tempo anche qualche vantaggio, agli stranieri che, importando capitale in Italia, verrebbero ad assumere il rischio del cambio che, fino ad oggi, non era assunto da loro e veniva invece affrontato dal Ministero del commercio con l'estero, attraverso l'Ufficio cambi.

Bisogna vedere come funzionerà la legge, in poche parole. Le norme sono eccessivamente generiche alcune non chiare e pericolose, e ciò che preoccupa in modo particolare, non solo noi ma credo tutto il Parlamento, è che attraverso queste nuove norme si presenti la possibilità di incrementare le esportazioni del capitale in frode delle leggi fiscali e alla vigente legislazione sui capitali esteri. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertone. Ne ha facoltà.

BERTONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Colleghi, mi permetto di prospettare alcune considerazioni che confido saranno accolte con benevola attenzione dal Ministro, senza che sia necessario quindi ricorrere ad emendamenti modificativi della legge. Parlo qui come senatore e non come Presidente della Commissione di finanze e tesoro, la quale aveva espresso il suo parere in questi termini: « La Commissione di finanze e tesoro nulla ha da osservare dal punto di vista strettamente finanziario » – non c'è problema di copertura e quindi la Commissione nulla aveva da dire. Nel merito il disegno di legge richiede certamente un esame approfondito in relazione all'andamento della nostra bilancia commerciale e dei pagamenti.

Questo esame conduce al alcuni rilievi.

Sui motivi che hanno determinato il disegno di legge, non c'è che da dichiararsi concordi, perchè tutto quanto serve a rendere più agile, più svelto il movimento commerciale di valuta estera e di lire italiane in campo turistico, non può che essere accolto con plauso.

La disposizione attuale innova al sistema finora tenuto, per cui il turista, venuto in Italia per procurarsi lire italiane doveva ricorrere o alla Banca d'Italia o alle banche autorizzate ad agire in nome della Banca d'Italia, oppure direttamente all'Ufficio italiano dei cambi; a loro volta la Banca d'Italia e le banche agenti, per attuare movimenti di questa moneta, dovevano operare sempre attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, per cui il forestiero aveva una serie di formalità da adempiere che erano pesanti, fastidiose e che lo inducevano spesso a passare attraverso altri canali che non erano quelli della legge. Pertanto, quando il disegno di legge attuale dispone che il turista che viene in Italia non ha più bisogno di procurarsi lire attraverso l'Ufficio italiano dei cambi o la Banca d'Italia, ma può pagare direttamente in valuta nei luoghi dove si reca per effettuare acquisti o avere servizi, si può riconoscere la opportunità della disposizione, diretta ad agevolare il non residente che vuole fare spese in Italia. Senonchè nel campo pratico essa non troverà probabilmente grande applicazione e viceversa potrà dar luogo ad inconvenienti, ad evitare i quali, pur rimanendo ferma la legge che va approvata, occorrerà vigile attenzione e sorveglianza.

Il forestiero che viene in Italia, se va in un grande albergo non ha bisogno di fare nessuna operazione, poichè il grande albergo è attrezzato, ha un proprio ufficio di cambio e quindi il forestiero può dare franchi belgi, corone svedesi, dollari, sterline e trova immediatamente il cambio; ma il turista che va a comprare degli oggetti in qualunque città d'Italia, se presenta delle valute estere difficilmente riuscirebbe a concludere l'acquisto, perchè il venditore per lo più è ignaro del rapporto della valuta con la lira, e chiederà di essere pagato in lire. Quindi il turista dovrà ancora andare alle banche autorizzate per cambiare la valuta; ma è probabile che immediatamente trovi chi è disposto a togliergli tale disturbo fornendogli lui stesso e subito le lire di cui ha bisogno e pagandogli la valuta a prezzo minore del legale. Commercio appunto reso più facile dal fatto che con questa legge la valuta può essere versata a privati. In sostanza una specie di incoraggiamento del mercato privato delle valute.

Pure approvando la legge, come ho detto raccomanderei al Ministro di disporre la maggiore vigilanza ad impedire che essa venga elusa da speculatori privati, in danno del turista straniero e della bilancia valutaria.

Seconda raccomandazione. Leggo nella relazione che precede il disegno di legge che le nuove norme prevedono che siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* tutte le disposizioni legislative che non siano indirizzate a singoli interessati. Ciò costituisce una maggiore garanzia per il cittadino ed una maggiore solen-

nità formale delle norme in questione nei riguardi dell'osservanza delle medesime. Parole ottime che condivido senza riserve, senonchè ricercando nel disegno di legge quando è che la *Gazzetta Ufficiale* pubblica queste disposizioni di ordine generale trovo soltanto all'articolo 13, ultimo capoverso, queste parole: « I suddetti Ministeri dànno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ». Di modo che pare vengano pubblicate solo le deleghe date all'Ufficio italiano cambi per determinate operazioni, mentre, per esempio, gli articoli 2 e 8 parlano proprio delle disposizioni di ordine generale che devono essere impartite dal Ministero del commercio con l'estero. Chiederei perciò che si dica che i suddetti Ministeri dànno notizia dei provvedimenti di ordine generale. Questo può essere detto anche con circolare, senza emendamenti alla legge.

Terza osservazione. All'articolo 2, ultimo capoverso, si dice: « I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero ». Ora che il Ministro possa stabilire tutte le modalità che ritiene necessarie e perlomeno utili a che la legge sia osservata, niente da dire, ma che qualcuno possa interpretare nel senso che il Ministro possa stabilire il termine entro cui un pagamento deve essere fatto o una esazione debba avvenire mi parrebbe in contrasto con la legge comune, perchè i termini sono contrattuali. Pertanto, se l'onorevole Ministro crederà, questa disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che quando si parla di termini fissati dal Ministro per pagamenti o per esazioni, si intende che i termini contrattuali sono sempre rispettati.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. È evidente.

BERTONE. Un'ultima osservazione sulla quale richiamo particolarmente l'attenzione del signor Ministro, della Commissione e anche di tutti i colleghi è questa: l'articolo 9 autorizza la Banca d'Italia e tutte le banche agenti della Banca d'Italia ad acquistare le valute versate dai turisti per acquisti o servizi, ecc. L'articolo 10 stabilisce che la Banca d'Italia e le banche agenti possono cedere la valuta così acquistata per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*). Nulla da dire per le lettere *a*), *b*), *d*), ma per gli scopi di cui alla lettera *c*) la cosa è diversa.

Questa lettera suona così: « a non residenti in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 ».

Come i colleghi ricordano, la legge a cui viene fatto riferimento nella suddetta lettera *c*) è quella sugli investimenti di capitali esteri che noi abbiamo discusso a lungo, minutamente, specialmente in sede di Commissione finanze e tesoro. Questa legge ha formato oggetto di un'attentissima disamina, presente il Ministro del tesoro, e le conclusioni della Commissione finanze e tesoro furono accettate dal Senato. Così venne approvato il testo di quella legge che all'articolo 2 contempla gli investimenti esteri fatti in Italia, non gli investimenti produttivi, ma investimenti, diciamo così, finanziari. Si sono adottate delle cautele particolari perchè questo ultimo tipo di investimento è una materia che sfugge un po' al nostro controllo.

Gli investimenti cosidetti finanziari spesso non si conosce come si sviluppano e come finiscono. Tali cautele erano così concepite nell'articolo 2 nella suddetta legge 7febbraio 1946, n. 43: « Qualora gli investimenti del controvalore in lire dei capitali esteri introdotti in Italia non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive o all'ampliamento di altre aziende già esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superere l'8 per cento sul capitale investito ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successive realizzazioni non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata nè aver luogo prima di due anni dall'investimento ».

Queste sono le cautele che il Senato d'accordo con il Ministro del tesoro ha creduto di apporre agli investimenti di capitali esteri in iniziative non produttive. Anche la Camera dei deputati ha convenuto sulla loro opportunità.

Ora, in questo articolo ci si dice che la Banca d'Italia e gli altri agenti possono cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo precedente « a non residenti in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 ». In questo modo si viene ad abrogare formalmente e sostanzialmente una legge approvata cinque mesi fa e che era stata approvata proprio discutendosi della materia specifica degli investimenti di capitali esteri. A me sembra che i capitali esteri che vengono in Italia per movimento turistico debbono essere destinati nella più larga misura ad incrementare questo movimento. Ma che i capitali esteri apportati in Italia dai turisti debbano servire a rimborsare gli investimenti non produttivi, senza tener conto dei limiti e delle condizioni stabilite, proprio per questo specifico oggetto, dalla legge 7 febbraio 1956, non mi pare assolutamente accettabile.

Sinceramente sarei grato al signor Ministro se potesse assumersi la responsabilità di cancellare questa disposizione.

Farebbe non solamente una cosa a noi gradita ma conferirebbe autorità al principio ed alla prassi che non è buona norma abrogare quasi surretiziamente leggi approvate dal Parlamento senza avere preventivamente esaminato e discussa la opportunità della abrogazione tanto più quando si tratta di legge approvata pochi mesi prima.

Confido di avere consenziente il Ministro in questi rilievi, che ho fatto appunto prendendo lo spunto da quelle riserve che la Commissione Finanze e tesoro aveva già espresse nel suo parere. Mi pare che, se qualche assicurazione può essere data dall'onorevole Ministro, tutti ne saremo soddisfatti e più di tutti ne sarà soddisfatto lo stesso Ministro che certamente desidera che una materia, di cui egli si occupa con tanta diligenza, non dia luogo a sorprese in danno della economia nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'intervento parsimonioso del collega Pesenti, che, in sostanza, ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, mi avrebbe suggerito una risposta rapidissima, cioè un riferimento al contenuto della mia relazione, rimettendomi a quelle precisazioni e a quei chiarimenti che il Ministro avrebbe potuto e voluto dare in rapporto a qualche accenno fatto dal collega Pesenti stesso. L'intervento più ampio e più dettagliato del senatore Bertone, della cui autorevolezza e conoscenza in questa materia tutti siamo cogniti, mi impone una maggiore ampiezza, sempre limitata a pochissimi minuti. Intendo quindi dare una replica rapidissima ai due interventi che si sono avuti per la conversione in legge di questo decreto-legge.

Debbo prendere atto innanzi tutto delle affermazioni cortesi e compiacenti del collega Pesenti che in sostanza ha lodato che un provvedimento di questa natura venga a dare una maggiore liberalizzazione alla politica valutaria del nostro Paese. La sua preoccupazione in rapporto alle disposizioni che la legge demanda ai Ministeri competenti per le loro particolari materie, di regolamentazione specifica ed anche del caso per caso, è una preoccupazione logica da parte di chi è all'opposizione, non altrettanto logica sarebbe da parte nostra dato che facciamo parte della maggioranza e siamo fiduciosi dell'azione di Governo. Noi sappiamo che l'organo esecutivo è pensoso dei problemi che l'onorevole Pesenti ha sottolineato e quindi possiamo essere certi che un Ministro del commercio con l'estero, che è il tutelatore della bilancia dei pagamenti del nostro Paese, che è colui che deve rispondere dell'equilibrio di questa bilancia, si preoccuperà indubbiamente di vigilare affinchè tutta quella che è l'applicazione di questa legge sia fatta opportunamente e si preoccu-

però qualora. eventualmente nel corso di questa applicazione si manifestassero esigenze particolari, di fronteggiarle con norme tali da impedire ogni evasione e da impedire che la legge possa servire all'organizzazione di nuovi trucchi. In questa materia ne abbiamo viste tante, per cui si può sempre pensare ad ulteriori sorprese! . . .

Il collega Bertone ha richiamato l'attenzione del Ministro su punti determinati del decreto-legge. Io non potrei che parafrasare le argomentazioni così chiare, precise ed esaurienti che il collega Bertone ha fatto, ma con ciò non farei che diminuirne l'efficacia. Egli ha troppa autorevolezza, come dicevo, troppo prestigio e troppa conoscenza di questi problemi perchè la sua parola non sia prevalente rispetto anche a quella del relatore che dovrebbe avere particolare funzione e particolari diritti. In sostanza mi rimetto a quello che ha detto l'onorevole Bertone. Lo faccio anche perchè non ho la competenza che egli ha e non voglio fare qui sfoggio di conoscenze e di perfezionati ragionamenti che andrebbero al di là delle mie modestissime forze. Ho accettato di fare il relatore su questo argomento, perchè in sostanza si trattava di una ratifica e perchè sapevo che l'accoglienza che il Paese aveva dato al provvedimento, era totalmente favorevole. Non ci sono state opposizioni, neanche da parte di quegli organi di stampa che cercano il pelo nell'uovo in qualsiasi provvedimento governativo. Quindi non faccio che sottolineare le dichiarazioni del collega Bertone, confidando che il signor Ministro vorrà, nella sua replica, dare quelle delucidazioni, ma più che altro quelle assicurazioni che mi paiono necessarie, perchè gli argomenti del senatore Bertone sono particolarmente importanti; soprattutto il suo rilievo sul significato della parola «oltre» che, inserita nel comma *c*) dell'articolo 10, viene a rappresentare una porta e una finestra spalancate per larghezza e novazioni, a modifica di una legge che abbiamo votato cinque mesi fa. Ora, mi pare che, a norma di regolamento, almeno sei mesi debbano trascorrere perchè si possa tornare su una deliberazione presa. Nel caso in esame si tratta proprio di novare, e ciò deve preoccupare l'assemblea. Comunque penso che il Ministro sarà in grado di dare, come deve, al Parlamento, assicurazioni al riguardo, perchè la Commissione non può che essere solidale nel garbato rilievo espresso dal senatore Bertone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, nella sua qualità di vice-Presidente della 9ª Commissione permanente, il senatore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. La questione sollevata all'articolo 10 del decreto-legge è effettivamente non di forma, ma di sostanza e di merito, così come, per me, è sostanziale, dal punto di vista strettamente giuridico, la questione posta dal senatore Bertone per i provvedimenti che si pubblicano sulla *Gazzetta Ufficiale*, se cioè si debbano pubblicare solo quelli emanati per delega o tutti indistintamente.

A questi inconvenienti si potrà forse ovviare senza ricorrere ad emendamenti; comunque, mi riservo di ascoltare la parola del Governo per poi proporre o meno gli emendamenti del caso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del commercio con l'estero.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sulla opportunità e sugli scopi del decreto-legge che oggi viene dinanzi al Senato per la conversione, credo di non dovere aggiungere nulla, non soltanto perchè sufficientemente se ne è scritto nella relazione che accompagna il decreto legge, ma anche perchè ampia ed esauriente è stata la relazione del senatore Tartufoli, e voci discordi, da parte dei vari settori, non ne sono venute. Vorrei solo rilevare che il provvedimento si inquadra, dopo il decreto-legge 28 luglio 1955, nel processo di inserimento e di integrazione, con ritmo sempre più accelerato, nel mercato internazionale. Mi pare sia forse più opportuno che io mi occupi pressochè esclusivamente dei rilievi che sono stati fatti, e dei pericoli che sono stati prospettati. In rapporto alle apprensioni manifestate dal senatore Pesenti, vorrei osservare che il decreto legge, che oggi viene alla conversione, proprio perchè è riuscito a condensare in appena 15 articoli tutta la materia valutaria, rende più difficile l'evasione e le falle, perchè esse (mi ri-

ferisco naturalmente a falle ed evasioni legittime, non alle illegittime, perchè vietate e perchè tutto si riduce nei loro confronti a far sì che le norme vengano rispettate) più facilmente si possono verificare attraverso un congegno di norme disseminate in varie leggi, che fatalmente finiscono con non essere coordinate tra di loro, soprattutto perchè emesse in periodi diversi e in genere sempre sotto la pressione dell'urgenza. L'avere ricondotto tutte queste norme valutarie essenziali, facendo cadere quelle non più necessarie, in un solo provvedimento, mi pare che non solo dia ai cittadini la possibilità di poter conoscere quali sono i limiti e quali sono le possibilità del loro operare, ma mette anche la materia entro argini più solidi e sicuri.

Peraltro noi non siamo riusciti, attraverso i sei mesi di preparazione, a trovare uno strumento più adeguato e più completo di quello che abbiamo proposto con il decreto-legge in esame. Nè il senatore Pesenti stesso ha prospettato dei pericoli concreti, egli ha manifestato una sua apprensione di carattere generico che va tenuta presente e che eventualmente può essere fronteggiata proprio attraverso quella elasticità delle norme che consente un intervento tempestivo da parte del potere esecutivo. La elasticità delle norme è destinata evidentemente non solo a dare alla amministrazione gli strumenti adeguati per urgenti e pronti interventi, in rapporto all'evolversi della situazione ma anche per intervenire tutte le volte che inconvenienti, carenze, falle, attraverso esperienze concrete si dovessero manifestare.

Io non posso che condividere pienamente il suggerimento del senatore Pesenti: il Governo, l'Amministrazione, devono far uso con grande intelligenza e con grande cautela, data anche la delicatezza della materia, di queste norme. Vorrei in rapporto anche all'altro quesito che il senatore Pesenti ha posto e risolto positivamente, rassicurare il Senato che le nuove norme non hanno abrogato o intendono modificare le leggi vigenti sulla importazione e sulla esportazione. Sostanzialmente il potere che il decreto-legge attribuisce al Governo, il quale può e deve intervenire in una materia così complessa con provvedimenti di carattere generale o particolare, esso già lo ha e si tratta di attività amministrativa che il Governo ha sempre svolto. Il provvedimento in esame ha soltanto lo scopo, con la sua entrata in vigore, di tracciare più decisamente i contorni legislativi entro i quali le varie operazioni, sotto il loro aspetto valutario, possono o non possono effettuarsi; e ciò con quel temperamento che l'elasticità del nuovo sistema può consentire nei confronti di legittime necessità degli operatori, alle quali finora le contingenze imponevano di aderire, pur senza un riscontro preciso nella legge.

Anche per quel che riguarda l'articolo 13, lettera *b*), vorrei osservare che la situazione rimane quella che è in quanto anche oggi, per poter investire dei capitali italiani o effettuare delle partecipazioni all'estero di capitale italiano, è necessaria una autorizzazione, la quale continua ad essere necessaria anche dopo il decreto legge di cui ora ci occupiamo.

Il fenomeno, al quale il senatore Pesenti ha pure accennato, di presunte fughe di valuta e di capitali italiani verso l'estero attraverso il reinvestimento in Italia, per motivi fiscali, è all'attenzione del Governo. Ma esso non potrebbe essere mai sollecitato o favorito dalle disposizioni valutarie delle quali ci stiamo occupando, perchè esso è di natura diversa. Il pericolo di tali presunte fughe è presente all'attenzione del Governo e tutto quanto è possibile fare, sarà da esso fatto perchè il fenomeno possa essere non soltanto scoraggiato ma addirittura stroncato, entro i limiti in cui è possibile impedire fenomeni di questo genere che, proprio perchè fraudolenti, trovano qualche volta canali che non è facile individuare e colpire.

Che i provvedimenti valutari debbano essere coordinati con le esigenze di carattere economico, mi pare perfettamente ovvio: il Governo non può guardare, come non ha mai guardato per il passato, ai problemi valutari presi a sè stanti, prescindendo dalle esigenze della vita economica e dello sviluppo dell'economia del Paese, in armonia con i quali i problemi e la disciplina valutaria debbono essere evidentemente visti ed attuati.

Le autorizzazioni ministeriali previste nel decreto legge servono appunto a rendere la

legge stessa aderente a tali esigenze di carattere economico. Il senatore Bertone, con la saggezza e l'acume che tanto lo contraddistinguono e che tutti apprezziamo con profondo senso di ammirazione ha posto vari problemi e io sono lieto di poter fornire le più ampie assicurazioni, che mi auguro possano essere persuasive. La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei vari provvedimenti, desidero rilevare, è una innovazione che abbiamo voluto introdurre e che mi pare di grande utilità e vantaggio; evidentemente la pubblicazione può essere effettuata, senz'altro per i provvedimenti diretti del Ministero e posso mostrarne un saggio: i decreti ministeriali di attuazione delle norme valutarie contenute nel decreto-legge sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956. Posso anche assicurare il Senato che è intendimento e proposito del Ministero di pubblicare, salvo quelli che abbiano importanza marginale, tutti i provvedimenti di importanza essenziale, perchè i cittadini possano esser messi non solo a conoscenza di tali provvedimenti, ma anche in condizione di averne conoscenza formale e ufficiale.

La pubblicazione dei D. M. può essere fatta senza bisogno di una specifica autorizzazione di legge, mentre la pubblicazione, anche per estratto, di atti di Enti pubblici diversi dallo Stato, come l'Ufficio dei Cambi, non può essere effettuata senza una espressa previsione legislativa. Per questo si è prevista la norma di cui all'ultima parte dell'articolo 13 per evitare di doverli pubblicare sulla parte seconda a pagamento.

Peraltro è opportuno tener presente che di fatto tutti i provvedimenti ministeriali aventi riflessi valutari comportano per la loro attuazione l'emanazione da parte della Banca d'Italia o dell'Ufficio Italiano dei Cambi delle circolari, che sono sostanzialmente i provvedimenti previsti dal citato articolo 13, ultima parte.

DE LUCA CARLO. Allora all'ultimo comma dell'articolo 13 dobbiamo considerare di fatto inserito l'avverbio « anche »?

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Credo che farlo non sia necessario, perchè, ripeto, c'è la possibilità e il diritto di farlo e abbiamo già l'esperienza di questi giorni, ma soprattutto perchè inserendo l'« anche » non si sa quali provvedimenti dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale;* non si potrebbe pensare che dovessero essere pubblicati tutti, poichè allora forse la *Gazzetta Ufficiale* non basterebbe per il solo Ministero del commercio con l'estero.

TARTUFOLI, *relatore*. Prendiamo atto delle assicurazioni del Ministro.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Altro problema sollevato dal senatore Bertone è quello dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, il quale prevede che i creditori e i debitori residenti, verso non residenti, debbono pagare i loro debiti o esigere i loro crediti, a qualunque titolo, non solo secondo le modalità, ma anche entro i termini fissati dal Ministero.

Il senatore Bertone si preoccupa che questo possa essere interpretato nel senso che il provvedimento ministeriale potrebbe anche superare e mettersi in contrasto con gli eventuali termini contrattuali. Io ritengo di no, perchè è evidente che i crediti divengono liquidi ed esigibili quando è scaduto il termine per il loro pagamento. Ma ci potrebbe essere, secondo me, — e perciò è opportuno che la dizione rimanga così come è — qualche provvedimento di carattere generale, che naturalmente non può colpire e riguardare i rapporti sussistenti al momento in cui esso interviene, il quale fissi dei termini per le operazioni che debbono andarsi a compiere, in rapporto, per esempio, all'esportazione. È chiaro infatti che l'autorizzazione all'esportazione, sia speciale che generale può comportare anche la fissazione dei termini di pagamento.

DE LUCA CARLO. Ma quella è una condizione.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Comunque, siccome si può verificare l'opportunità della fissazione di termini di carattere generale, perchè il credito da accordare all'esportazione non può essere affidato esclusivamente alla volontà dell'operatore economico, credo sia opportuno che la dizione rimanga

così come è. Ma è chiaro che tutte le volte che ci trovassimo di fronte ad un provvedimento ministeriale che riguardasse operazioni e contratti effettuati o stipulati, il termine contrattuale non potrebbe non essere rispettato, perchè, ripeto, il credito non diviene liquido ed esigibile e quindi non è un debito ancora da soddisfare, cioè esigibile, finchè il termine non è spirato. È norma di diritto comune, dalla quale è chiaro che non si può prescindere e che non è necessario richiamare.

BERTONE. Resti dunque ben chiaro che quando si parla di termini si intende che sono rispettati sempre i termini contrattuali.

DE LUCA CARLO. Vorrei fare osservare all'onorevole Ministro che la legge, una volta che è stata emanata, vale in sè e per sè; non ci sono riferimenti nè spiegazioni i quali possano autorizzare un'interpretazione piuttosto che un'altra. Qui la lettera è precisa, e siccome l'interpretazione necessaria di questa formula è che i termini sono posti dal Ministro, riterrei modestamente che un chiarimento anche nella lettera della legge non sia inutile. Per esempio si potrebbe dire « ove non esistano termini contrattuali ».

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi sono richiamato ad un principio di diritto comune che è preciso: un credito non è esigibile finchè il termine non è scaduto e nessun provvedimento ministeriale che fissi il termine al creditore a esigere può obbligare il debitore a pagare. Se mettessimo « salvo i termini contrattuali » potremmo creare l'equivoco che esso deroga sempre alle norme di carattere generale, possibili e comunque, ripeto, mai di valore retroattivo. Invece è evidente che il termine che il Ministro va a fissare è un termine entro il quale l'esazione deve essere compiuta ma quando l'esazione è possibile, cioè quando il credito è diventato liquido.

TARTUFOLI, *relatore*. Mi pare che il chiarimento del Ministro possa soddisfare; in ogni modo il relatore è soddisfatto.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il problema di maggior rilievo che ha sollevato il senatore Bertone riguarda la lettera *c*) dell'articolo 10. Perchè questo sistema è stato introdotto? Perchè dopo lungo e maturo esame, attraverso varie riunioni, abbiamo pensato alla opportunità di tale disciplina e alla utilità di incoraggiare investimenti anche di altro genere che non fossero quelli previsti dall'articolo 1 della legge sugli investimenti esteri. Per esempio tra gli investimenti esteri non classificabili tra quelli previsti dal richiamato articolo vi è quello dell'acquisto di azioni e obbligazioni emesse da società italiane, forma di investimento che abbiamo tutto l'interesse a favorire. Peraltro la lettera *c*) dello articolo 10 non mi pare che determini dei pericoli per le ragioni che avrò l'onore di sottoporre al Senato. Intanto la differenziazione tra le due forme di investimento c'è già nel fatto che mentre quelli previsti dall'articolo 1 della legge sugli investimenti in base alla quale tutto può essere disinvestito ed esportato gravano sui conti valutari ufficiali, in base alla lettera *c*) dell'articolo 10 la parte eccedente quella parte, cioè prevista nell'articolo 2 della legge per gli investimenti esteri, secondo comma, non graverebbe sui conti valutari ufficiali, poichè verrebbe ad essere prelevata dal mercato libero.

BERTONE. Qual'è la parte eccedente?

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Le eccedenze previste dal secondo comma dell'articolo 2, che cadono ugualmente sotto il controllo degli accertamenti degli obblighi fiscali. Quindi non c'è la possibilità di una esportazione indiscriminata e senza controllo. Ora, la norma dell'articolo 10, lettera *c*), mi pare che abbia questo aspetto positivo di incoraggiare ancora più largamente gli investimenti, e tra quelli quello che si concreta in acquisti di azioni emesse in Italia.

Mi pare quindi che i pericoli paventati non sussistano in quanto un controllo c'è, mentre vi sono aspetti positivi e di vantaggio. In queste condizioni non potrei prendere l'iniziativa, che non mi pare nè opportuna nè utile, della soppressione della lettera *c*) dell'articolo 10,

per la quale peraltro il senatore Bertone non ha presentato proposta di soppressione.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Questa questione deve essere chiarita proprio bene. Io non discuto che ci possa essere un controllo esatto e preciso alla fine delle operazioni, ma io mi sono posto questo quesito: qui non si parla di investimenti in azioni, ecc. qui si parla proprio degli investimenti di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956, che sono gli investimenti finanziari i quali non sono produttivi. Quella legge votata, si può dire, all'unanimità, all'articolo 2 ha stabilito che quando ci sono questi investimenti, qualunque sia l'interesse, l'utile che può avere dato l'impresa — non produttiva — in cui siano stati impiegati, questo utile non può essere trasferito per una percentuale maggiore dell'8 per cento. Seconda condizione: quando si restituiscono questi investimenti, il loro trasferimento non può eccedere la valuta importata. Terza condizione: non vi possono essere restituzioni di capitali prima di due anni dall'avvenuto investimento.

Ora, quando questa legge stabilisce che la Banca d'Italia e le Banche agenti possono cedere le loro valute agli scopi di cui all'articolo 2 della legge sugli investimenti oltre i limiti stabiliti da quell'articolo, si viene ad affermare chiaramente che l'articolo 2 non esiste più.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi sembra che sia necessario esaminare ancora più a fondo la legislazione sugli investimenti.

Che cosa avviene oggi per gli investimenti dei quali lei, senatore Bertone, si preoccupa? Il titolare dell'investimento percepisce tutto lo ammontare dell'utile che l'investimento gli offre. Di questo ammontare ha il diritto di esportare l'8 per cento in valuta mentre il resto rimane in Italia a sua disposizione nella gestione valutaria normale sui conti esteri. Tali conti esteri fruiscono della possibilità di un giroconto a banca estera, mediante il quale il cittadino non residente realizza all'estero l'importo nella sua valuta mentre la somma in lire, già accreditata a suo nome in Italia, viene qui utilizzata da un suo concittadino per scopi di turismo, acquisto immobili, ecc. Si verifica, pertanto, un trasferimento indiretto, il quale grava sulla gestione valutaria normale nel senso che determina un mancato afflusso di valuta dall'estero da parte del non residente cessionario del conto. Viceversa, in base alla lettera *c*) dell'articolo 10, il trasferimento viene effettuato a valere su disponibilità del mercato libero dei biglietti.

Penso dunque che questa apprensione apprezzabile e degna di considerazione del senatore Bertone, dopo i chiarimenti che ho avuto l'onore di dare, non possa portare ad una conclusione negativa, alla soppressione cioè del paragrafo *c*) dell'articolo 10, che penso meriti di essere approvato.

Spero di non avere dimenticato nessuno dei rilievi e dei quesiti posti. Vorrei soltanto osservare che, come è già stato detto dal senatore Tartufoli, il provvedimento, anche per questo ultimo aspetto trattato, è stato salutato non soltanto dalla stampa italiana, ma anche dalla stampa finanziaria internazionale e da tutti gli ambienti finanziari ed economici del Paese con grande favore e sono certo che esso avrà anche il favore del Parlamento con l'approvazione di questa Assemblea. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha presentato, unitamente ai senatori Lussu, Loca-

telli ed altri, un emendamento tendente a sostituire nella lettera *c*) dell'articolo 10 del decreto-legge, alle parole: « oltre ai limiti », le altre: « nei limiti ».

Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

* MARIOTTI. Mi sembra che le acutissime osservazioni del senatore Bertone non siano state confutate con argomenti sostanziali e persuasivi da parte dell'onorevole Ministro, e confesso che il comma *c*) dell'articolo 10, che lega in sostanza le finalità di questa legge a quella sui capitali esteri votata dal Senato a suo tempo, snatura la finalità della legge sui capitali esteri. Secondo me sono due leggi distinte di cui quella sui capitali esteri ha due esigenze, mentre il decreto-legge in esame ne ha una sola. E vorrei spiegarmi.

La legge sui capitali esteri, a cosa mira? Soprattutto al potenziamento produttivo, in vista di determinati obiettivi di politica economica (massima occupazione, incremento del reddito ecc.). La seconda esigenza della stessa legge è quella di potere avere un certo margine di divise per far fronte ad eventuali scompensi della bilancia dei pagamenti. Essa mira inoltre a far rimanere il più possibile questi investimenti di valuta estera nel nostro Paese, e a tal fine porrebbe dei limiti per la riesportazione di quei capitali, come anche un limite alla esportazione degli interessi (8 per cento), oltre ad un limite di tempo. Ora, l'attuale decreto-legge a che cosa mira? A due scopi essenziali. Ravvivare anzitutto le vendite di beni d'uso, che noi vediamo acquistare, anche dai turisti, a Firenze, a Roma e altrove. In secondo luogo, il decreto-legge mira allo scopo di avere eventualmente saldi attivi nel movimento debitorio e creditorio dei residenti e dei non residenti: una disponibilità di valuta, insomma, per far fronte ad eventuale deficienza di divise che si dovesse manifestare nella bilancia commerciale e dei pagamenti. Vi è insomma, una confluenza della legge sui capitali esteri e del decreto-legge, di cui il Governo chiede ora la conversione. Ma esse sono due cose essenzialmente diverse, e a me pare che le osservazioni fatte dal collega Bertone debbano essere prese in seria considerazione. Onorevole Ministro, ammettiamo, per esempio, che ci possa essere un fortissimo investimento in Italia di capitali esteri e che, attraverso questa valuta libera, ravvivatrice di vendite, se ne assorba o se ne intacchi il volume disponibile in una determinata epoca. È chiaro che la legge sui capitali esteri, mettendo dei limiti di tempo e dei limiti al saggio di interesse da riesportare, a cosa mira? Evidentemente ad evitare che, se disgraziatamente, per un qualsiasi avvenimento mondiale, si vedesse l'opportunità da parte degli interessati di riesportare questi capitali stranieri, la nostra bilancia commerciale dei pagamenti subirebbe dei contraccolpi che potrebbero metterci in condizioni estremamente difficili.

Il mio emendamento mira a non far confondere le finalità delle due leggi e a far sì che, se esiste una confluenza di valuta disponibile e, questa viene attinta dalla legge sui capitali esteri e da questo decreto-legge, per lo meno non si passino i limiti previsti dall'articolo 2 della legge del febbraio 1956, ricordata dal senatore Bertone. In realtà, lei non ci ha persuaso, non ci ha soddisfatto, non ci ha convinti dell'inesistenza di certi pericoli che in realtà esistono, perchè è chiaro che, se domani il capitalista straniero o i turisti hanno la possibilità di potere attingere sia da rendite che da interessi oltre l'8 per cento, non si tratta più di fare una divisione tra valuta normale e valuta di movimento, ma è valuta che si riesporta e che, ai fini della nostra bilancia commerciale, può farci subire contraccolpi non indifferenti. Sembra pertanto a me, che, perchè la legge sui capitali esteri non perda parte della sua efficacia, e al fine di poter parare determinati colpi che si possano determinare, indipendentemente dalla volontà di tutti, ma a seguito di eventi straordinari sul piano internazionale, si debbano lasciare intatte le finalità della legge sui capitali esteri, lasciando a questo decreto-legge carattere di esperimento, dato che ancora non si sa se porterà veramente ai fini che vogliamo realizzare.

Ecco perchè prego l'onorevole Presidente e i colleghi del Senato, se non vogliamo assumerci con una certa leggerezza determinate responsabilità, di approvare l'emendamento presentato dalle sinistre, appunto per evitare l'inconveniente a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. Evidentemente i rilievi fatti dal collega Mariotti hanno il loro peso, a questo peso peraltro c'è da contrapporre una valutazione di ordine obiettivo e di ordine pratico, che cioè questo concedere o meno le valute richieste non è un diritto; esso è una facoltà demandata ad organi quali la Banca d'Italia, e gli istituti delegati, quindi non è demandato all'uomo della strada, nè al diritto del singolo, ma all'organo che deve esercitare una vigilanza oculata su tutto il sistema monetario. Qui sta la tranquillità che non si compiranno colpi di testa, nè si consentiranno abusi. Inoltre, attraverso la discussione avvenuta in Senato, attraverso la presa di posizione di colleghi di opposte sponde e del senatore Bertone, il quale pure non parlando come presidente della 5ª Commissione, per la sua esperienza ed attività nella sua Commissione e nella Assemblea rimane sempre tale, si sono create delle preoccupazioni delle quali il Governo e quindi la Banca d'Italia non potranno non tener conto. In sostanza si può essere desiderosi di attivare sempre più l'apporto di capitale estero nel nostro Paese, facilitandone la mobilità, ma non si può dimenticare che una legge approvata 5 mesi or sono determinava i limiti particolari di tempo, di entità di trasferimenti, e di imposte in termini assai precisi al suo articolo 2.

Credo – ma la mia competenza in materia regolamentare è relativa – che bisogna anche rispettare la prassi che una legge non può essere innovata se non dopo sei mesi, noi pertanto potremo raccomandare al Ministro di prendere e dare atto che se, eventualmente, verranno fatte concessioni esse non potranno operare prima della decorrenza di sei mesi.

È una forma di ripiego, dico questo perchè effettivamente non è opportuno metterci nella posizione di chi vuole ostinatamente sostenere una tesi e respingere qualsiasi appunto di ordine finanziario. Il piano Vanoni ha l'esigenza che ci siano larghi interventi di capitali esteri nel nostro Paese e la disciplina che abbiamo votato in quella legge è tale che sono ben tutelati gli interessi nazionali. Credo di essermi espresso in senso preciso e pertinente e che pertanto non possano esservi dei dubbi in proposito.

PRESIDENTE. Prego il Governo di voler esprimere il suo pensiero su questo emendamento.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Desidero intrattenere ancora un momento il Senato sull'argomento in rapporto all'ultimo rilievo fatto. Se c'è una modifica, essa è rappresentata dall'emendamento proposto dal senatore Mariotti. (*Interruzione del senatore Bertone*).

Se permette, senatore Bertone spero ora di dimostrarle questo mio assunto.

La legge 7 febbraio 1956 dà diritto agli investitori, per gli investimenti che non ricadono nell'articolo 1 ma nell'articolo 2, di poter disinvestire i loro capitali, dopo i due anni, e di poter trasferire all'estero fino all'8 per cento del reddito. Evidentemente questo comporta il diritto di chiedere all'Ufficio dei cambi l'ammontare della divisa corrispondente.

Quando noi approvassimo l'emendamento del senatore Mariotti, verremmo quanto meno a creare l'equivoco che l'investitore estero debba rifornirsi sul mercato libero, dove può pagare anche la valuta a più alto prezzo; mentre la legge 7 febbraio 1956 gli dà invece il diritto di rivolgersi all'Ufficio dei Cambi.

Se si volesse accettare la tesi del senatore Bertone, il Senato dovrebbe sopprimere la lettera *c*) dell'articolo 10, ma non modificarla con l'emendamento del senatore Mariotti il quale verrebbe a modificare sostanzialmente la legge del 7 febbraio 1956. Ma la lettera *c*) dell'articolo 10 del decreto-legge di cui ci occupiamo costituisce essa una modifica? No, e vorrei richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956 il quale, premesso che il capitale estero introdotto in Italia può essere disinvestito e che il reddito da esportare non può superare l'8 per cento aggiunge nel primo capoverso: « L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma, è assoggettata alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo ».

Quando quindi noi nel decreto legge di sistemazione valutaria abbiamo compreso la lettera *c*) dell'articolo 10, non abbiamo innovato la legge ma abbiamo previsto, nel complesso riordinamento della legislazione valutaria, anche questo caso, com'era nostro dovere in ottemperanza del primo capoverso dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1956. Questa è la realtà, anche formale.

BERTONE. Signor Ministro, le parole che lei ha letto in questo momento sono del secondo capoverso, non del primo.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il primo capoverso è il secondo comma, in un articolo di legge. Questo non ha importanza, perchè quello che conta è di intendersi. Per primo capoverso intendo quello che dice: « L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettata alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo ».

Quindi, quando noi abbiamo incluso la lettera *c*) all'articolo 10 – ed è questo che mi preme chiarire – non abbiamo inteso modificare la legge ma solo disciplinare una delle sue ipotesi conformemente a quello che la legge stessa prevede per le eccedenze del reddito oltre l'8 per cento. Il quale, stando alla legislazione valutaria vigente prima del decreto-legge, doveva andare sui conti esteri nella gestione valutaria normale; in base all'introduzione di questa norma può andare sui conti esteri della gestione valutaria normale come può essere trasferita all'estero se il titolare si approvvigionerà di valuta nel mercato libero, valuta che non pesa sulla gestione valutaria.

Mi pare che questi chiarimenti ulteriori siano tali da consigliare non solo di non dover approvare l'emendamento proposto dal senatore Mariotti, che è di vera modifica alla legge sugli investimenti, ma di non sopprimere la lettera *c*) dell'articolo 10.

MARIOTTI. Mi consenta di fare una domanda: è vero o non è vero che con questa lettera *c*) dell'articolo 10 i turisti o coloro che hanno investito all'estero, hanno la possibilità di riesportare un maggior volume di valuta rispetto a quello consentito dalla legge sui capitali esteri? Sì, il che è nocivo alla nostra bilancia commerciale.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Debbo rispondere che la possibilità anche oggi sussiste, in quanto, in base alle disposizioni amministrative da più anni vigenti, è autorizzato in via generale il trasferimento indiretto delle somme accreditate nei conti esteri ordinari. Quindi non è che oggi la possibilità non ci sia. C'è solo l'innovazione che questo diventa un diritto nei limiti del reddito accertato, ma un diritto che non pesa sul conto valutario ufficiale, perchè l'approvvigionamento può avvenire nel mercato dei biglietti.

TARTUFOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI, *relatore*. Io credo che forse possiamo trovare il termine di convergenza. Se noi sostituiamo, al comma *c*) dell'articolo 10 di questo decreto-legge che stiamo ratificando, alle parole « oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2° », le altre « stabilite dall'articolo 2 », rientra nel riferimento anche quel 2' comma dell'articolo 2 che il Ministro ci ha letto, che, prevedendo l'eccezione alla regola, dà la possibilità di sincronizzare perfettamente la norma della lettera *c*) dell'articolo 10 di questo decreto con la legge generale.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Qui dobbiamo essere d'accordo su quello che intendiamo fare, perchè se noi intendiamo autorizzare l'approvvigionamento al mercato libero e il conseguente trasferimento anche della quota eccedente l'8 per cento non vedo perchè dobbiamo modificare la norma, mentre il richiamo generico all'articolo 2 potrebbe ingenerare degli equivoci che non è mai opportuno, secondo me, creare. È bene scegliere l'una o l'altra tesi con chiarezza e responsabilità.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Dato il contrasto in questa materia delicata e difficile, e dato che vi sono tesi che possono essere valutate pro e contro, tanto nell'uno come nell'altro campo, mi permetterei di chiedere alla cortesia del Presidente la sospensione di 10 minuti per cercare di risolvere il dissidio.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Aderisco ben volentieri alla giusta richiesta che ci fa il Vice-Presidente della Commissione. Credo che con una breve sospensione di 10 minuti le tesi contrapposte possano essere meglio chiarite, per arrivare così ad una conclusione unitaria.

Poichè ho la parola e poichè il collega Tartufoli si è rivolto più volte a me, facendo riferimento ad una disposizione per cui una legge non potrebbe essere rivista se non dopo sei mesi, ho il dovere di rispondere che questa disposizione non esiste nè nella Costituzione nè nel Regolamento. Nel nostro Regolamento esiste solo un articolo, il 55, il quale dispone che un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non dopo sei mesi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la discussione del disegno di legge in esame. Nel frattempo saranno discussi i disegni di legge successivamente iscritti all'ordine del giorno.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 » (1439).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 ».

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento di legge che prevede la ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia riguardava come è noto anche la Tunisia. Conteneva infatti un protocollo aggiuntivo in cui si dava ragione della locuzione « stato di residenza » come riferito alla Tunisia e indicava un certo numero di città tunisine nell'elenco dei Consolati e delle agenzie consolari che l'Italia si riservava di aprire in territorio francese. Gli avvenimenti recenti, per i quali i rapporti tra Francia e Tunisia hanno avuto un diverso regolamento impongono di rielaborare la Convenzione che la Francia non potrebbe più sottoscrivere per la parte riguardante la Tunisia. Prego quindi il Senato di soprassedere ad ogni decisione al riguardo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla richiesta di rinvio della discussione.

BOGGIANO PICO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

Approvazione del disegno di legge: « Accettazione da parte dell'Italia dello statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato » (1441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ora la discussione del disegno di legge: « Accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOGGIANO PICO, *f.f. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare lo Statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 14 dello Statuto stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'articolo 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvederà per l'esercizio finanziario 1955–56 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956–57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOGGIANO PICO, *f.f. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione di questo disegno di legge, richiamando l'attenzione del Senato sulle alte finalità culturali del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.

La ratifica sarà effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'articolo 1 della Convenzione stessa concernente la facoltà di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, con la limitazione indicata nell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del *numerus clausus* debbono, al fine di ottenere la ammissione alle Università ed Istituti superiori della Repubblica Italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facoltà alla quale intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana.

Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole Facoltà e Scuole. Chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo.

Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Università od Istituti di sedi diverse.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa » (1500)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge « Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affaei esteri*. Aderisco alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonchè i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'articolo IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'articolo IV della suddetta Convenzione, le opere tutelate in virtù della Convenzione stessa non potranno godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta

di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*),

Approvazione del disegno di legge: « Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali: Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra il Consiglio dell' Organizzazione dell' aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949 » (349-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali: Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949 ».

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato. La Camera dei deputati ne ha modificato l'articolo 3. Si dia lettura di tale articolo nel testo emandato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

All'onere di complessive lire 171.000.000, per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1' gennaio 1950-30 giugno 1955, sarà provveduto:

per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 23.000.000, con riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e n. 296, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di dette disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 74.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 301 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

All'onere di lire 68.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 ed a quelli afferenti agli esercizi successivi, sarà provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di previsione dello stesso Ministero della difesa per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli corrispondenti delle successive gestioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARBONI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Aderisco alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo emandato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che i lavori dell'Assemblea riprenderanno martedì 10 luglio, alle ore 10, per l'inizio della discussione sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Nel pomeriggio di martedì, alle ore 17, saranno discussi la conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, sull'Ente per la colonizzazione della Sila ed eventualmente altri minori provvedimenti che rivestano carattere di urgenza.

Mercoledì mattina, alle ore 11, avrà inizio l'esame del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che proseguirà nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 17, e nel giorno successivo, sino ad esaurimento. Avrà poi luogo il seguito della discussione sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, fino all'approvazione del bilancio stesso, che dovrà avvenire entro la settimana.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,45*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Ripresa della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri » (*Così modificato*: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ») (1528).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ».

Invito la Commissione a dichiarare se è stato raggiunto un accordo in merito alla lettera *c*) dell'articolo 10 del decreto-legge

TARTUFOLI, *relatore*. Mi limito soltanto a dir questo: la discussione è stata amplissima sul merito della questione e sul contenuto della lettera *c*) dell'articolo 10. Ci siamo messi d'accordo nel proporne la soppressione; quindi, come relatore, e a nome della 9ª Commissione del Senato, propongo che sia soppressa la lettera *c*) dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Senatore Mariotti è d'accordo?

MARIOTTI. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del commercio con l'estero ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *c*) dell'articolo 10 del decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476 proposto dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri, con la seguente modificazione: « *All'articolo 10 è soppressa la lettera* c) ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

È iscritto a parlare il senatore Cenini. Poichè è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. A me sembra, signor Presidente, onorevoli colleghi, che gli emendamenti presentati mirino semplicemente all'estensione del disegno di legge in esame a tutti gli Istituti che possono operare in tal senso con le garanzie richieste dalla legge. Per il semplice fatto che questo provvedimento tende, attraverso le Casse di risparmio ed altri Istituti che hanno carattere morale, al finanziamento delle opere pubbliche a lungo termine, esso dovrebbe essere approvato. Però ritengo che perlomeno, anche per non strozzare definitivamente la Cassa depositi e prestiti che prima aveva questa prerogativa per statuto e che soddisfaceva interamente le richieste da parte dei piccoli e dei grandi Comuni, le Casse di risparmio e gli Istituti che saranno chiamati a finanziare queste operazioni debbano praticare lo stesso saggio d'interesse che viene oggi praticato dalla Cassa depositi e prestiti; bisogna cioè porre, sul mercato dei finanziamenti, l'Istituto della Cassa depositi e prestiti sullo stesso terreno dei diritti e dei doveri in sede concorrenziale. La Cassa depositi e prestiti deve essere messa in questa condizione perchè le Casse di risparmio, che fra l'altro in passato si sono abbandonate a operazioni di tipo speculativo in deroga al loro rispettivo statuto, non hanno nel caso in esame alcun organo di controllo, per cui il finanziamento è lasciato alla discrezionalità del Consiglio d'amministrazione delle Casse di risparmio o degli istituti che saranno chiamati in base agli emendamenti presentati. Non vi è dubbio che esse possano concedere un saggio di interesse e per il fatto che qui viene conseguentemente ad esautorarsi la forza di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, non potrebbero essere eliminabili quelle discriminazioni che sono in atto e che in passato hanno costituito indubbiamente una prassi dolorosa e triste, in quanto spesso il direttore generale o il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, soltanto perchè si trattava di un Comune, di una amministrazione in cui vi era un sindaco socialista, negavano il mutuo, concedendolo invece ai Comuni di colore diverso, con lo scopo di rafforzare taluni elementi che dirigono certe amministrazioni.

Voi non potete inoltre negare che le Casse di risparmio lombarde e gli altri Istituti che saranno chiamati a finanziare, hanno interesse a far passare questo disegno di legge anche per il fatto che tutti gli appaltatori i quali ricevono da parte dei Comuni e di enti morali degli incarichi, saranno finanziati da queste Casse di risparmio, da questi Istituti e diventeranno quindi tanti depositanti di tali Istituti, i quali ne avranno così un guadagno indiretto. È chiaro infatti che l'appaltatore che riceve un incarico dall'Istituto preposto al finanziamento, diventa per forza di cose un depositante e quindi procurerà direttamente e indirettamente degli utili all'Istituto stesso. D'altra parte l'Istituto utilizzerà i depositi per finanziamenti a breve scadenza, percependo naturalmente dei forti interessi attivi, poichè sappiamo quanto costi oggi il danaro.

A prima vista, sembrerebbe che qui noi ci troviamo di fronte ad un sacrificio delle Casse di risparmio e degli altri Istituti che sono chiamati a fare i finanziamenti; ma non è così. Ad esempio, a Firenze la Cassa di risparmio finanzia il trasporto delle acque ed il servizio di nettezza urbana; per far questo, essa ha i propri rappresentanti in seno alle rispettive aziende e la Cassa da questo punto di vista ne riceve un vantaggio diretto ed indi-

retto. Pertanto dobbiamo esaminare la questione con molta attenzione.

Vorrei inoltre far presente che queste Casse di risparmio, questi Istituti, hanno anche la possibilità di emettere delle obbligazioni; e, se non sbaglio mi sembra che liquidino il 6 per cento sull'emissione obbligazionale. Si determina così sperequazione immensa tra Istituti e Istituti e chi viene a risentire di questo stato di cose sono i buoni postali, che hanno un saggio di interesse del 3,50 per cento. Dunque, mentre le Casse di risparmio e gli Istituti emettono dei prestiti obbligazionali al 6,50 per cento facendo affluire la massa del credito, la Cassa depositi e prestiti diventa in conseguenza una cenerentola. Ora, o gli emendamenti proposti vengono completati nel senso di dare la possibilità alla Cassa Depositi e Prestiti e agli Enti richiedenti di avere un saggio di interesse uguale perlomeno a quello delle Casse di Risparmio, o altrimenti noi commettiamo una sperequazione, la quale non farà che rafforzare certe condizioni monopolistiche che esistono per taluni Istituti bancari, a cui oggi non sono estrenee neppure certe Casse di risparmio. Secondo me, esistono dei privilegi fiscali su queste obbligazioni, per cui noi abbiamo che le Casse di risparmio hanno degli interessi attivi sui depositi che derivano dagli appaltatori che riceveranno l'incarico di fare determinati lavori e prendono un maggiore saggio di interessi rispetto ai finanziamenti che fa la Cassa depositi e prestiti. In sostanza, non bisogna dimenticare che i bilanci degli enti locali non possono sottostare a 25 anni o 30 anni di esercizio con cui ritengono di poter ammortizzare un certo debito contratto ad un saggio che vada al di là di quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti. perchè proprio oggi i bilanci comunali risentono delle forti quote di ammortamento degli interessi di capitale, che restringono fortemente il margine della loro attività amministrativa, nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Ed allora a me sembra, se vogliamo trovare veramente un punto di incontro, che sarebbe opportuno tenere in considerazione queste modeste osservazioni che ho fatto, e che rispondono alla realtà. Quindi proporrei che questo disegno di legge venisse rinviato per la sua discussione alla prossima settimana, in modo che gli interessati o le diverse tesi possano confluire ad un punto di equilibrio che, secondo me, deve essere trovato per non essere posti domani di fronte a situazioni non desiderabili. Quando vi si fanno osservare queste cose, si creano in voi atteggiamenti rigidi; ma non le potete confutare per gli elementi che ho portato e che potrei esemplificare in fatti e in persone.

PRESIDENTE. In sostanza, il Senato si trova di fronte a tre tesi. La prima è rappresentata dal disegno di legge, che parla della istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. La seconda tesi, che è quella dei presentatori dei vari emendamenti, postulerebbe una formula più ampia che porterebbe anche al cambiamento del titolo della legge: « Istituzione, presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome ecc. . . . ». La terza tesi, ancora più ampia, è quella cui ha accennato il senatore Mariotti e che trova espressione nell'emendamento del senatore Spezzano all'articolo 5-*bis*), secondo cui l'autorizzazione di cui alla presente legge dovrebbe essere estesa a tutte le Casse di risparmio e a tutti gli Istituti finanziari di diritto pubblico che ne facciano richiesta. La discussione potrebbe allora basarsi su questi tre punti ed essere esaurita nella presente seduta. Diversamente continuerebbe nella seduta pomeridiana.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Insisto per il rinvio della discussione del disegno di legge a martedì pomeriggio, per vedere di trovare un punto di incontro, dato che nella sostanza il provvedimento allorchè sia stato modificato in alcune parti, può essere da noi accettato. Non ve l'abbiate a male, ma noi temiamo la clericalizzazione del credito italiano. Saranno dei sospetti, ma la realtà è che le Casse di risparmio in forza di questo disegno di legge avrebbero il dominio del credito e questo non lo possiamo assolutamente ammettere. Quindi rinviamo,

se siamo d'accordo sulla sostanza umana e civile di questo provvedimento.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. I colleghi ricorderanno che mi sono occupato di questo problema con un discorso di fondo e che ne venne rinviata la discussione, in quanto si decise che ci saremmo riuniti per concordare il da fare. Oggi invece ci troviamo nuovamente col disegno di legge in Aula senza che ci sia stato alcun accordo precedente, in modo che siamo nella posizione iniziale, di estendere cioè a tutte le Casse di risparmio ed agli altri enti finanziari di diritto pubblico, queste facoltà. È la prima questione sulla quale ci possiamo mettere facilmente d'accordo, perchè si tratta di scegliere la forma più indicata tra la formulazione proposta dal collega Riccio, quella mia e l'altra proposta dal collega Mariotti.

Ma c'è la seconda questione, che è una questione di sostanza, e sono le condizioni. Noi intendiamo che le condizioni attraverso le quali debbono essere fatte queste operazioni, debbano essere regolate; ed io in questo momento parlo come segretario della lega dei Comuni democratici, cioè parlo a nome di oltre 2.500 comuni d'Italia, i quali dicono e insistono per non essere messi, mani e piedi legati, a disposizione di questi enti. Abbiamo fatto delle richieste esplicite per la Cassa depositi e prestiti; oggi non chiediamo altro che di essere messi in condizione di concordare degli emendamenti. Tradiremmo il nostro mandato se dimenticassimo qual'è la situazione dei Comuni e se li mettessimo in condizione di poter ottenere i mutui solo in quanto accettassero le condizioni imposte da questi istituti che noi autorizziamo. Questo, sentiamo onestamente di non poterlo fare, per cui riteniamo che il disegno di legge – che può essere approvato – venga rinviato, stabilendo il giorno in cui la Commissione potrà riunirsi per concordare gli emendamenti. Dichiariamo subito che, se ritenete, come vi sieti espressi in privato, di non poter arrivare a stabilire tutte le condizioni alle quali i mutui possono essere concessi, tuttavia, come pure avete detto in privato, talune condizioni potranno stabilirsi. Ma vi sono molte questioni che dobbiamo esaminare, e per questo insistiamo per un rinvio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta di rinviare di qualche giorno la discussione del disegno di legge in esame.

BRACCESI, *relatore*. La Commissione non ha nulla in contrario ad un breve rinvio che consenta di riesaminare il problema e di raggiungere un accordo tra le tesi contrastanti, in modo che nei primi giorni della prossima settimana il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo sulla proposta di rinvio.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Naturalmente, a nome del Governo, mi rimetto alla decisione del Senato. Faccio presente però che questo disegno di legge è stato già rimandato tre volte in Commissione ed anche in Aula, e alla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, fatta ieri dal rappresentante del Governo, non si fece alcuna obiezione.

Per quanto riguarda i rilievi di carattere politico del senatore Mariotti, riferisco quanto ebbe a dire il suo collega di gruppo, senatore Roda: « come era mio dovere mi sono informato a Milano in merito ai dubbi che ebbi ad esprimere su questo disegno di legge e debbo convenire per la verità che quella politica discriminatrice paventata non c'è mai stata ». Almeno questo argomento cade.

Per quanto riguarda il senatore Spezzano . . .

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario si limiti a dichiarare se è favorevole o contrario alla proposta di rinvio.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*)

Per la discussione del disegno di legge istitutivo del Ministero delle partecipazioni statali (1463).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, il disegno di legge sulla istituzione del Ministero delle partecipazioni statali è venuto al Senato nella seduta del 26 aprile ed è passato alla Commissione competente immediatamente dopo. La 1ª Commissione ha anche nominato relatore il senatore Zotta, il quale ha avuto degli impedimenti di carattere superiore e non ha potuto espletare il suo incarico. Mi è stato anche detto che in sua sostituzione sarebbe stato nominato un altro relatore. Sta di fatto che dal giorno dell'invio in Commissione di questo disegno ad oggi, sono decorsi più di due mesi. Poichè questo disegno di legge per noi e credo per tutti ha molta importanza e dovremmo far di tutto per poterlo discutere prima delle vacanze estive, eccezionalmente io mi valgo dell'articolo 32 del nostro Regolamento e chiedo che il disegno di legge venga posto all'ordine del giorno delle nostre prossime sedute, cioè più precisamente venga messo all'ordine del giorno di martedì.

CESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Io condivido la preoccupazione del senatore Lussu di discutere quanto prima questo disegno di legge, che è di fondamentale importanza, e di ciò mi sono preoccupato, conferendo più volte col senatore Zotta, che in primo tempo aveva avuto l'incarico di redigere la relazione. Quando ho potuto constatare che, per i vari impegni, per assenze prolungate, il senatore Zotta non era in grado di assolvere anche a questo compito, avendo altri incarichi pure importanti e come Presidente della Commissione e come relatore di diversi disegni di legge ho pregato il senatore Zotta stesso di rinunziare all'incarico della relazione. Cosicchè come ha ricordato il senatore Lussu, l'incarico è stato affidato dalla 1ª Commissione ad un altro collega e precisamente al senatore Schiavone.

Voce dalla Sinistra: Dopo due mesi.

CESCHI. Due mesi, durante i quali abbiamo fatto centinaia di comizi e si sono tenute le elezioni.

Ora, non ho nessuna difficoltà a vedere iniziata anche domani la discussione sul Ministero delle partecipazioni, però ritengo che, essendoci un relatore che sta lavorando per compilare una relazione che sarà certamente densa di concetti e perciò impegnativa, se il Senato verrà a discutere questo disegno di legge prima che tale lavoro sia compiuto, innanzi tutto non farà una cosa molto simpatica, in secondo luogo verrebbe quasi a strozzare una discussione mettendo i componenti dell'Assemblea di fronte ad un disegno di legge non sufficientemente presentato, come lo sarà invece dopo che il relatore avrà elaborato la sua relazione.

Perciò pregherei di non applicare il disposto dell'articolo 32 del nostro Regolamento, tanto più che quell'articolo prevede altresì la concessione di un altro termine. Onorevole Lussu, posso anche aggiungere che il partito di maggioranza è più interessato degli altri all'istituzione di quest'organo politico responsabile, ma ritengo che la discussione del disegno di legge debba essere fatta in modo normale.

PRESIDENTE. L'articolo 32 del Regolamento non consente di respingere la richiesta del senatore Lussu; permette però alla Commissione di chiedere un nuovo termine per la presentazione della relazione.

BARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO. In qualità di vice presidente della 1ª Commissione, essendosi il senatore Schiavone impegnato a riferire alla Commissione nella prossima seduta di mercoledì, chiedo un nuovo termine per la presentazione

della relazione, termine che non dovrebbe essere molto lungo.

AGOSTINO. Questa è la voce del senatore Baracco, non della Commissione.

RICCIO. È la voce della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Se fosse possibile, vorrei che si venisse ad un accordo sul termine, perchè sarebbe la soluzione più vantaggiosa.

AGOSTINO. Il senatore Baracco non può parlare a nome della Commissione.

RICCIO. Se ella vuole, possiamo far sospendere la seduta e convocare la Commissione, ma perderemmo più tempo che non decidendo ora.

AGOSTINO. Salviamo almeno le forme. (*Interruzione del senatore Riccio*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Cerchiamo di trovare un accordo. Do atto lealmente al collega onorevole Ceschi che egli ha fatto del suo meglio, compenetrato com'era dell'importanza del problema, affinchè la relazione fosse presentata al più presto: questo mi consta per parecchi fatti. Il collega onorevole Ceschi ha fatto di tutto, come responsabile del suo Gruppo, ma non pertanto siamo fermi. Sia il Gruppo della maggioranza, sia noi non possiamo nascondere il grande interesse che entrambi abbiamo a questo disegno di legge: interesse a che sia discusso possibilmente prima che il Senato vada in vacanza.

Ciò premesso, mi pare che ci possiamo mettere perfettamente d'accordo con il rappresentante della Commissione.

BARACCO. Credo che tra 10 giorni sia possibile.

LUSSU. Anche il collega Ceschi è d'accordo?

CESCHI. D'accordo.

LUSSU. Allora, signor Presidente, siamo tutti d'accordo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se di fronte all'atteggiamento di sfacciata inosservanza e diniego delle più elementari norme democratiche della nostra Repubblica da parte delle Associazioni e dei singoli grossi agrari, nonchè al conclamato disprezzo per l'applicazione delle leggi sociali, violandone le precise disposizioni già in atto, sia per quanto riguarda l'imponibile di mano d'opera, sia per il pagamento dei contributi unificati, sia per il rispetto dei capitolati di lavoro già firmati, non si intenda provvedere dai Ministeri interessati con tutta urgenza prendendo netta posizione nei confronti degli inadempienti con conseguenti immediate inerenti norme e direttive in tal senso agli uffici periferici; interventi e decisioni che hanno carattere della massima urgenza per le agitazioni in corso nelle nostre campagne a carattere nazionale (913).

GAVINA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a sua conoscenza che il prefetto di Roma ha dichiarato sospeso *ope legis* il Sindaco di Fiano Romano, geometra Giustiniani, ancorchè lo stesso sia stato rinviato a giudizio per rispondere di reati che nulla hanno a che vedere quanto al titolo e quanto alla pena prevista nel minimo con quelli contemplati dal quinto comma dell'articolo 149 testo unico legge comu-

nale e provinciale 1915 e successive modifiche e per sapere di conseguenza quali provvedimenti intenda adottare al fine di restaurare nel più breve tempo possibile l'ordine giuridico violato (2238).

SPEZZANO.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà liquidata la pensione di guerra posizione n. 54749, per il padre del caduto partigiano Borney Franco (2239).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà liquidata la domanda di pensione di guerra presentata da Piazzola Mariangela, vedova Gabetto Lorenzo di Giuseppe, ferito da partigiano e morto il 30 dicembre 1955 (2240).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè non ha esecuzione il decreto ministeriale del mese di ottobre 1955, n. 00148269 a favore dell'infelice vedova, con due figli caduti in guerra, Poldemengo Clementina fu Gregorio posizione 37506, nata nel 1876 (2241).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se avverrà la liquidazione della pensione di guerra, di cui alla pos. 1.431.811/D, nell'interesse di Salvadori Giovanni (2242).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto è l'istruttoria per la liquidazione della pensione di guerra alla vedova Corsa Maria Vecchiato, pos. 584580 (2243).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a quale punto trovasi la prativa di pensione, posizione 250735, di Da Ros Angelo fu Sebastiano, a visita medica il 18 febbraio 1948 assegnato alla 7ª categoria (2244).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra con pos. 1411062, di Pizzol Giovanni di Clemente (2245).

GIACOMETTI.

PRESIDENTE. Avverto che, in seguito alla richiesta fatta da tutti i Gruppi, la seduta annunziata per oggi alle ore 16,30 non avrà più luogo. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 10 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1573) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni (1547).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (961).

2. SALOMONE. — Proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230 (1332).

3. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

4. Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme (968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

6. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R A. (810-*Urgenza*).

7. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

8. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

La seduta è tolta alle ore 13,20.

Dott. ALBERTO ALBERTI

Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti